



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE


· DELL'ASSEMBLEA N. 18

OGGETTO. SOCIETA' PARTECIPATA PEGASO 03 S.R.L. MODIFICAZIONE DELLO STATUTO. RECESSO DEL SOCIO PRIVATO. APPROVAZIONE

L'Anno 2009, addì diciasette del mese di luglio, alle ore 9.30, nella sala delle adunanze del Consorzio, a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione straordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

			P	A
Maurizio PIAZZA	BEINASCO	Sindaco	X	
Andrea APPIANO	BRUINO	Sindaco	X	
Valter MOLINO	CANDIOLO	Sindaco o	X	
Giorgio ALBERTINO	CARIGNANO	Delegato	X	
Costanzo FERRERO	CASTAGNOLE P.TE	Sindaco		X
Giovanni DI STEFANO	LA LOGGIA	Delegato	X	
Renata FASOLO	LOMBRIASCO	Vice Sindaco	X	
Angelo FERRERO	MONCALIERI	Commissario		X
Giuseppe CATIZONE	NICHELINO	Sindaco	X	
Eugenio GAMBETTA	ORBASSANO	Sindaco	X	
Marco LOMELLO	OSASIO	Sindaco		X
Fiorenzo GAMNA	PANCALIERI	Sindaco	X	
Fulvio BUSSANO	PIOBESI T.SE	Delegato	X	
Roberta Maria AVOLA FARACI	PIOSSASCO	Sindaco	X	
Amalia NEIROTTI	RIVALTA DI TORINO	Sindaco		X
Maurizio TOMEIO	TROFARELLO	Sindaco	X	
Davide NICCO	VILLASTELLONE	Sindaco	X	
Maria PAGLIASSOTTO	VINOVO	Delegato	X	
Rinaldo CANDEAGO	VIRLE	Sindaco	X	

assiste alla seduta il segretario, dott. Franco GHINAMO



Sono assenti: Costanzo Ferrero, Marco Lomello, Commissario di Moncalieri e Amalia Neirotti,

Presenti 15, in rappresentanza di 69 quote su 100;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ASSEMBLEA DEI COMUNI

Il Presidente apre la discussione sul quarto punto posto all'Odg ad oggetto:

Societa' partecipata Pegaso 03 s.r.l. Modificazione dello statuto. Recesso del socio privato. Approvazione

Relaziona sull'argomento il presidente del Consiglio di Amministrazione, Leonardo Di Crescenzo;

Esce dall'aula il sig. Giorgio Albertino, Sono le ore 11.10

Presenti 14, in rappresentanza di 66 quote su 100;

Uditi gli interventi dei consiglieri, i quali, registrati su supporti magnetici e conservati agli atti, si intendono riportati integralmente il Presidente pone ai voti la proposta;

Con votazione palese, e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti 14, in rappresentanza di 66 quote su 100;

voti favorevoli: 13, in rappresentanza di 64 quote su 100.

Astenuto: 1, in rappresentanza di 2 quote su 100 (comune di Villastellone)

D E L I B E R A

al'unanimità di approvare l'allegata proposta all'ordine del giorno relativa a:

SOCIETA' PARTECIPATA PEGASO 03 S.R.L. MODIFICAZIONE DELLO STATUTO. RECESSO DEL SOCIO PRIVATO. APPROVAZIONE

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con

votazione favorevole e palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti 14, in rappresentanza di 66 quote su 100;

voti favorevoli: 13, in rappresentanza di 64 quote su 100.

Astenuto: 1, in rappresentanza di 2 quote su 100 (comune di Villastellone)

D E L I B E R A

altresì, di rendere la présente immediatamente eseguibile.

A:

S:

de

A

su

f

f

Assemblea dei Sindaci del 17/07/2009

Su proposta del Presidente

del Consiglio di Amministrazione

10.07.2009 R. C...

(data)

(firma)

N. 18

**SOCIETA' PARTECIPATA PEGASO 03 S.R.L. MODIFICAZIONE DELLO
STATUTO. RECESSO DEL SOCIO PRIVATO. APPROVAZIONE.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, vengono espressi i
seguente pareri dei Responsabili di servizio, in ordine:

a) Alla regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

Addi 10.07.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberto...

b) Alla regolarità contabile:

Addi _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



ATTI DELL'ASSEMBLEA

SEDUTA DEL 14.07.2008
DELIBERA N. 18

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATA PEGASO 03 S.R.L. MODIFICAZIONE
DELLO STATUTO. RECESSO DEL SOCIO PRIVATO. APPROVAZIONE.



OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATA PEGASO 03 S.R.L. MODIFICAZIONE DELLO STATUTO. RECESSO DEL SOCIO PRIVATO. APPROVAZIONE.

- PREMESSO

- che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni consorziati n. 27 del 22.12.2003 veniva approvata la costituzione di una società a responsabilità limitata denominata Pegaso 03 e che in data 6 aprile 2004 si procedeva alla sottoscrizione del relativo atto costitutivo;
- che nell'anno 2004 il Covar14 procedeva ad indire una licitazione privata in ambito UE, per la ricerca del partner privato della propria società denominata Pegaso 03, da individuarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la gara veniva aggiudicata alla Cooperativa Sociale E.R.I.C.A. che presentava un'offerta economica per l'acquisto del 40% del capitale sociale pari al 150% del prezzo minimo per quota posto a base di gara;
- che in esito all'aggiudicazione venivano trasferite al socio privato quote societarie per € 20.000 corrispondente al 40% del capitale sociale iniziale ammontante a € 50.000 successivamente incrementato in € 100.000;
- che è in data 21 aprile 2004 si addiveniva alla stipulazione del contratto di servizio, per la durata di anni 2, per l'affidamento a Pegaso03 s.r.l. precipuamente delle attività di progettazione e riorganizzazione dei servizi a carattere ambientale la progettazione, sviluppo, organizzazione e gestione della comunicazione, la gestione completa in tutte le fasi della riscossione della tariffa dei servizi di igiene urbana;
- che con determinazione dirigenziale n. 33 del 3 marzo 2005, a seguito di procedura di evidenza pubblica, veniva ceduto il 40% del capitale sociale di Pegaso03 alla soc. coop. E.R.I.C.A.;
- che consentendo l'art. 2 del contratto di servizio l'estensione della durata dello stesso fino ad un massimo di 5 anni, con deliberazione del C.d.A. n. 4 del 24.03.2006, lo stesso contratto, siglato in data 21 aprile 2004, veniva dapprima rinnovato sino al 20 aprile 2009 e successivamente prorogato tecnicamente sino al 31 luglio 2009;

CONSIDERATO

- che negli atti di gara non veniva indicato, in quanto non stimabile aprioristicamente, il valore dei servizi da appaltare alla società Pegaso03 s.r.l.;
- che tale omissione presenta profili di illegittimità derivanti da un affidamento operato in palese contrasto con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza fra tutti i potenziali concorrenti, enucleati all'art. 2 del D.lgs 163 del 12 aprile 2006



- che la società Pegaso03 s.r.l risulta essere partecipata da un *partner* privato il cui rapporto societario è privo di scadenza, in violazione del principio ordinamentale che impone la fissazione di una durata massima nei rapporti contrattuali;
- che l'affidamento diretto può pertanto avvenire solo nelle ipotesi in cui l'ente detentore delle quote di capitale sociale può esercitare sulla società partecipata il controllo analogo ai propri uffici, ipotesi verificabile solo in caso di assenza di un partner privato;
- che l'alternativa all'*in house providing* è rappresentata dall'indizione di procedura di evidenza pubblica aperta al mercato, soluzione che non garantisce la conseguente aggiudicazione alla società Pegaso03 e quindi la continuazione dell'attività della predetta società che sarebbe destinata ad essere posta in liquidazione;

IN RAGIONE di quanto sopra, con direttiva del 19 novembre 2008, il Consiglio di Amministrazione del Covar14 incaricava il direttore pro-tempore di ricercare e proporre soluzioni per l'acquisizione delle quote della partecipata Pegaso 03 s.r.l. al fine di trasformarla in società interamente pubblica sulla quale esercitare il controllo analogo ai propri uffici e poter assegnare alla medesima le attività strumentali in precedenza già svolte mediante l'affidamento "in house";

- che al fine di porre in essere tutte le procedure ed attività necessarie alla suddetta trasformazione societaria, comprendente anche la modifica statutaria, a seguito di selezione pubblica veniva affidato allo Studio legale Franco Baudino e Associati del foro di Torino, il relativo incarico di consulenza e studio;

DATO ATTO che il socio privato ERICA soc. coop. a.r.l., avendo avuto conoscenza dell'intenzione del Covar14 di trasformare Pegaso03, a mezzo del proprio legale Avv. Brovida del foro di Torino, in data 23 aprile 2009 presentava allo studio di consulenza del Covar14 una richiesta formale di valorizzazione in € 130.000,00 della quota di partecipazione al capitale sociale di Pegaso 03 s.r.l. da liquidarle in caso di recesso;


DATO ATTO altresì che lo Studio incaricato, dopo attenta analisi della situazione procedeva:

a predisporre una nuova bozza di statuto di Pegaso03 relativo ad una società a responsabilità limitata interamente partecipata dal Covar14, con possibilità di ingresso nella compagine societaria di altre pubbliche amministrazioni;

a produrre un parere di congruità della valorizzazione in € 130.000,00 della quota detenuta dalla Cooperativa E.R.I.C.A. da liquidarsi in caso di recesso del socio esercitabile, ai sensi dell'art. 2473 cod.civ., nell'ipotesi di modifica dell'oggetto o del tipo di società;

ad indicare come iter giuridicamente ed economicamente corretto, da parte di COVAR 14, la liquidazione al socio privato della quota in caso di esercizio del diritto di recesso con conseguente acquisizione della stessa ad un prezzo pari al € 130.000,00;

VISTO il parere ed i relativi conteei del dott. Frascinelli, incaricato dallo Studio dell'avv.



Baudino di valutare la congruità della proposta economica del socio privato, pervenuto agli atti del Covar 14 in data 8 luglio 2009 e registrato al protocollo generale al nr. 5995/V/3-1 dell'8 luglio;


RITENUTO pertanto necessario approvare il nuovo Statuto di Pegaso03 dando mandato al consiglio di amministrazione di procedere alla conseguente adozione di tutti gli atti necessari alla liquidazione del socio privato in caso di recesso, nonché di autorizzare il Presidente del Covar14 a partecipazione alla convocanda assemblea di Pegaso s.r.l. ed approvare il recesso del socio privato mediante acquisizione, in nome e per conto del socio Covar14, della relativa quota societaria.

VISTO il TUEL approvato con D.lgs 267/2000;

VISTO il vigente Statuto del Covar14

PROPONE

- 1) di approvare l'allegato schema di Statuto di Pegaso03 s.r.l. che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere alla liquidazione del socio privato in caso di recesso per il valore massimo di € 130.000,00 nonché di adottare tutti gli atti conseguenti;
- 3) di autorizzare il Presidente del Covar14 a partecipazione alla convocanda assemblea dei soci di Pegaso s.r.l. ed approvare, in nome e per conto del socio Covar14, il recesso del socio Cooperativa E.R.I.C.A., mediante acquisizione della relativa quota societaria per un importo massimo di € 130.000,00;
- 4) di autorizzare il Presidente ed il Direttore del Covar14, ciascuno per la propria competenza, a compiere tutti gli adempimenti necessari alla trasformazione della società partecipata Pegaso03 s.r.l. in società totalmente pubblica in ossequio all'approvando Statuto;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" at the top and "Covar14" at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

ALLEGATO “ AL NUMERO DI FASCICOLO

STATUTO SOCIALE

della

“PEGASO 03 S.r.l.”

TITOLO I

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO,
DURATA**

ART. 1- Costituzione e denominazione

E' costituita ai sensi dell'articolo 2463 del codice civile la società a responsabilità limitata denominata

“PEGASO 03 S.r.l.”

ART. 2- Sede

1. La Società ha sede in Carignano (TO).

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'Organo Amministrativo.


2. Con decisione dell'Assemblea, la Società può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, sedi secondarie.

ART. 3 - Soci

1. Possono essere soci della Società soltanto Enti Pubblici sia singolarmente sia in forma associata, purché in quest'ultimo caso nella compagine associata non vi siano soggetti Privati.

2. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci (che ancorché non più obbligatorio per legge viene volontariamente mantenuto agli effetti previsti dal presente statuto e conformemente a quanto previsto all'art. 4), il quale dovrà anche recare l'eventuale numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

3. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.



ART. 4 – Libro soci

1. La società, in riferimento alla Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (art. 16, commi da 12 *quater* a 12 *undecies*), che ha convertito con modifiche il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, abrogando l'obbligo di tenuta del libro soci, istituisce e adotta, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 2218 c.c., il "Libro Soci" e subordina all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali, derogando parzialmente ai novellati articoli 2470 comma 1° c.c. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479 *bis* comma 1° c.c. (convocazione dell'assemblea, che avverrà secondo quanto previsto al successivo art. 16).

2. Il libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215 comma 1° c.c. e tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società che provvederà al suo costante aggiornamento. Pertanto, a condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni ed i vincoli su di esse, avranno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese.

3. In tale libro saranno indicati per ogni socio, rappresentante comune e titolare di diritti sulle partecipazioni: il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale, e, se posseduti, numero di telefono, di fax, indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i diritti sulle partecipazioni medesime, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.

4. I soci, i rappresentanti comuni ed i titolari di diritti sulle partecipazioni sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro. Per quanto innanzi, la società è autorizzata ad effettuare le comunicazioni ai soci, ai loro

rappre:
compr
risulta:

5. Nel
nascit
essere
depos

1)

2)

3)

6. Il
parte
l'oss
prov
impi
dell'
vers

AR'

1. I
attiv
per
rifu

- l'
cara
stru



rappresentanti comuni ed ai titolari di diritti sulle partecipazioni, comprese quelle per la convocazione delle assemblee, in base alle risultanze del Libro Soci.

5. Nel caso di modifiche nella titolarità delle partecipazioni o di nascita di diritti diversi, i diritti sociali di competenza potranno essere esercitati dal subentrante solo se dalla documentazione depositata risulti:

- 1) che sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione statutaria spettante agli altri soci, senza che il diritto sia stato validamente esercitato o vi sia rinuncia scritta alla stessa;
- 2) che, in presenza di limiti imposti dallo statuto sociale al trasferimento od alla apposizione di vincoli, siano state soddisfatte le condizioni previste dallo statuto medesimo;
- 3) che non sussistano, per qualsiasi causa, divieti di trasferimento, generali o specifici, della partecipazione sociale.

6. Il socio che trasferisca in tutto od in parte la propria quota di partecipazione sociale o che la sottoponga a vincoli senza l'osservanza delle previsioni del presente statuto e senza provvedere, dopo il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, a consegnare l'intera documentazione legale dell'operazione alla società risponde dei danni verso la società e verso gli altri soci.

ART. 5 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento di servizi strumentali alle attività svolte dagli enti pubblici che la partecipano ed in particolare ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi connessi al settore dei rifiuti ed al settore ambientale:

- l'attività di studio, progettazione e consulenza afferenti i servizi di carattere ambientale e connessi al settore dei rifiuti, nonché le attività strumentali a detti servizi.



- la progettazione, lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione di attività di comunicazione e dei flussi d'informazione da erogare sia ai cittadini sia ad Enti pubblici o privati, compreso il servizio di "Call Center";

- la gestione completa dell'attività di elaborazione della tariffa, di creazione di banche dati e cartografie, di emissione delle fatture compresi i servizi di sportello da erogare agli utenti e delle attività di accertamento, controllo e di bollettazione;

- ogni attività di supporto del recupero crediti;

- la redazione di documenti programmatici generali e di regolamentazione a beneficio degli Enti Pubblici che la partecipano;

- la realizzazione di prodotti e servizi per i Soci, quali soluzioni software, assistenza informatica, creazione e gestione di banche dati specifiche.

2. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e compatibilmente con i divieti previsti dalla normativa in materia, la Società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, purché non speculativa e a rischio, inclusa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in società e imprese, con sede sia in Italia che all'estero, con oggetto analogo o affine al proprio, e il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e avalli a favore di terzi.

ART. 6 – Durata

1. La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre del 2020.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge. La durata della Società potrà, inoltre, essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II CAPITALE, QUOTE

ART. 7 – Capitale sociale e quote

1. Il Capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

2. Le quote sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatto salvo quanto previsto all'art. 18 del presente Statuto.



3. All
Enti I
comp
Socie

ART

1. Il
dell'
rispe
mate

2. L'
conf
med
ecor
cons

3. Il
serv
sup
prir
pre
pos
di t

4.)
sot
effi
cap


5.
di
ter
Co

6.
pa
e
pr
sc
es
di
gl
n
c

3. Alla Società, oltre al socio "C.O.V.A.R. 14", possono partecipare altri Enti Pubblici, in forma singola od in forma associata, purché in misura complessivamente non superiore al 49% del capitale sociale della Società.

ART. 8- Variazioni del capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. L'aumento del capitale sociale è possibile sia in danaro sia mediante conferimento di beni in natura, quali aziende o rami d'azienda, crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.
3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento devono essere rilasciate con la clausola "a prima richiesta" e con la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione, devono essere depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.
4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di nuove quote in proporzione al numero di quote effettivamente detenute alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.
5. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro il termine stabilito dall'assemblea, nel rispetto dei termini stabiliti dal Codice Civile.
6. Qualora il socio "C.O.V.A.R. 14" eserciti il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale e purché ne faccia contestuale richiesta, "C.O.V.A.R. 14" ha diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. Nell'eventualità in cui "C.O.V.A.R. 14" non eserciti tale diritto di prelazione e la delibera di aumento del capitale sociale non lo escluda, gli altri soci che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale e che ne facciano contestuale richiesta, hanno, in via subordinata a "C.O.V.A.R. 14" diritto



di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci. Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'Organo Amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

7. L'Organo Amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla data di effettuazione dell'atto del conferimento in natura, deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima.

8. Se nell'ambito del controllo di cui al comma precedente risulti che il valore dei beni, dei crediti, dell'opera o dei servizi conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in danaro entro 30 giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo deve senza indugio inviargli; nel caso di inadempimento, il conferente deve essere escluso (e, in tal caso, gli deve essere restituito il conferimento effettuato, se possibile, a meno che la società preferisca rimborsarne il valore in danaro quale stabilito in sede di controllo della valutazione del conferimento), a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente all'accertato minor valore del conferimento, mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente conseguita a fronte del conferimento oggetto del controllo di valutazione.

ART. 9 - Richiamo dei decimi

1. In caso di aumento del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti residui mediante invio di raccomandata A.R., con preavviso non minore di sessanta giorni.

2. La Società potrà, inoltre, esercitare i propri diritti contro i soci morosi, a norma di legge.

ART. 10- Trasferimento di quote

- Disposizioni generali

1. Le quote sociali sono trasferibili esclusivamente ad Enti Pubblici intenzionati ad affidare alla Società, con modalità cosiddetta "in house", servizi ricompresi nell'oggetto sociale della stessa.



2. I
gra
del
cor
cos
"fo
op
for
mu
3.
di
au
4.
ef
5.
da
co
ti
-
6
c
l
F
c
c
z

2. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni o dei diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti.

3. Lo stesso regime del trasferimento delle partecipazioni si applica ai diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove quote a seguito di aumento del capitale sociale.

4. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo devono essere effettuate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo è inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché l'avente causa non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.


- **Gradimento**

6. Qualsiasi negozio traslativo *inter vivos*, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove quote è subordinato al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione della società.

7. Le condizioni e i limiti che devono sussistere per l'espressione del gradimento di cui al comma che precede sono i seguenti:

- che il potenziale acquirente, cui il socio è intenzionato a trasferire le quote, sia un Ente Pubblico;

- che tale potenziale acquirente, nella proposta di acquisto della partecipazione, assuma l'obbligo di affidare "in house" alla Società gli stessi servizi affidati dal socio che richiede il gradimento, alle medesime condizioni contrattuali concordate con quest'ultimo; ovvero, in caso di servizi di versi per tipologia o per il luogo in cui devono essere prestati, alle condizioni praticate dalla Società per le tipologie di servizi rientranti nel proprio oggetto sociale.



8. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo. La comunicazione dovrà illustrare l'entità della quota oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. Alla comunicazione dovrà inoltre essere allegata la proposta di acquisto potenziale acquirente, al fine di consentire la verifica del rispetto dei requisiti di cui al punto che precede.

9. Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per pronunciarsi sul gradimento. Nei 15 (quindici) giorni successivi alla riunione l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale avente causa la propria decisione in merito al gradimento o al non gradimento; se il gradimento non viene concesso, il Consiglio di Amministrazione provvederà a corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato.

10. Se il gradimento viene negato, "C.O.V.A.R. 14" e successivamente, nell'eventualità in cui "C.O.V.A.R. 14" non eserciti tale facoltà, gli altri soci possono comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la richiesta di gradimento come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione. Se il gradimento viene concesso, compete comunque a "C.O.V.A.R. 14" e successivamente, nell'eventualità in cui "C.O.V.A.R. 14" non eserciti tale facoltà, agli altri soci il diritto di prelazione e la richiesta di gradimento si intende come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

Pertanto, entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione della delibera in ordine al gradimento, l'Organo Amministrativo deve dar corso alla procedura prevista per l'esercizio della prelazione, dando notizia della proposta di alienazione a tutti i soci, ed assegnando agli stessi un termine di 40 (quaranta giorni) dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. La procedura per l'esercizio della prelazione è regolata dalle disposizioni che seguono.

- Prelazione

11. Il trasferimento delle partecipazioni, così come il trasferimento dei diritti di opzione sulle quote emittende in caso di aumento del capitale sociale, sono soggetti al diritto di prelazione da parte dei altri soci, da esercitarsi con le modalità infra specificate.

12. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la

prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta nei termini stabiliti dai successivi commi del presente articolo. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di ciascuno dei proponenti.

13 Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.


14. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

15. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

16. La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo che segue, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

17. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

18. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "S.P.A. S.P.A." in a circular arrangement.

19. Qualora i soci che hanno espresso la volontà di esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo ritengano eccessivo il prezzo richiesto, essi dovranno contestare per iscritto il predetto prezzo, a mezzo lettera raccomandata, specificando in modo dettagliato le ragioni della contestazione. In questo caso le parti si obbligano a verificare congiuntamente nei 30 (trenta) Giorni successivi le ragioni addotte a sostegno delle contestazioni, ed a trattare in buona fede un'ipotesi di accordo conciliativo, con l'ausilio di professionisti all'uopo nominati da ciascuno di essi. Decorso inutilmente il predetto termine, ove permanga il contrasto fra di essi sulla determinazione del prezzo delle quote, il corrispettivo sarà determinato, ad istanza del soggetto più diligente, da un terzo arbitratore, che verrà individuato congiuntamente dalle parti, ovvero - in caso di disaccordo - che verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino. La procedura di arbitraggio sarà regolata dalle disposizioni che seguono:

19.1) Il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo sarà determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente. Ai fini di tale valutazione, l'arbitratore dovrà adottare i necessari criteri prudenziali imposti dalla natura della Società (società partecipata esclusivamente da enti pubblici), nonché dalle limitazioni imposte dalla legge all'attività prevista dall'oggetto sociale (svolgimento di servizi strumentali esclusivamente a favore degli enti pubblici soci), ed alla circolazione delle partecipazioni (trasferibilità a favore di soggetti pubblici intenzionati ad affidare inhouse alla società lo svolgimento dei predetti servizi).

19.2) La determinazione dell'arbitratore in ordine al prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere comunicata dalla parte più diligente all'organo amministrativo. Ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore; ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal proponente.

19.3) Il costo dell'arbitratore sarà a carico: dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia uguale o maggiore al prezzo proposto dal proponente; del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore al prezzo proposto dal proponente.

19.4)
deter
amm
invita
dall'
asseg
della
19.5
poss
all'o
quel
il ric
cost

19.6
adir
non
pro

AR

1.

-

-

-

-

-

-

-

2.

19.4) Non appena ricevuta la comunicazione contenente la determinazione del prezzo effettuata dall'arbitratore, l'organo amministrativo deve rinnovare la procedura di cui ai punti precedenti, invitando i soci ad esercitare la prelazione al prezzo determinato dall'arbitratore (o, se inferiore, al prezzo indicato dal proponente), ed assegnando agli stessi un termine di 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

19.5) I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo entro il termine di 40 (quaranta) giorni da quello di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

19.6) Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra l'arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

ART. 11- Recesso del socio

1. Costituiscono causa di recesso del socio:

- la modifica dell'oggetto sociale;
- la trasformazione, la fusione e/o scissione della Società;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili;
- la proroga del termine di durata della società;
- le ipotesi dell'art. 2497 - *quater* c.c. (condanna della capogruppo per abuso di posizione dominante, alterazione delle condizioni di rischio, ecc.);
- l'aumento di capitale sociale con offerta a terzi delle quote di nuova emissione;
- le modificazioni di particolari diritti spettanti ai soci con decisione assunta a maggioranza.

2. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R..

3. La raccomandata dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni dal giorno dell'iscrizione, nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione o della deliberazione assembleare che legittima il recesso.
4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. A tal fine l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo al recesso entro 15 giorni dalla data in cui esso ne è venuto a conoscenza.
5. Il diritto di recesso si intende perfezionato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sede sociale. Da tale data il socio receduto cessa di far parte della compagine sociale e non può quindi esercitare i diritti sociali.
6. Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, diviene privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
7. La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.
8. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, si applicano le norme previste in tema di s.p.a. dagli artt. 2437 bis e ss. c.c..
9. In caso di disaccordo sulla determinazione del valore della quota da liquidarsi al socio receduto, l'arbitratore dovrà applicare i criteri di valorizzazione enunciati all'art. 10.19) che precede, con riferimento all'ipotesi di prelazione con contestazione del prezzo.
10. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi e conformemente ai limiti di cui all'art. 10.
11. A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota - pari al valore determinato come al comma due che precede - ed il termine per il suo

pagamento - non superiore al termine di sei mesi. Per la vendita si applicano le regole per la clausola di gradimento e per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 10 del presente Statuto.

12. I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società dell'intenzione del socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, la quota del socio recedente verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.
13. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, secondo le previsioni dell'art. 2482 c.c.; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

ART. 12 – Esclusione del socio

1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione:


- nell'eventualità in cui, dopo esser entrato nella compagine sociale, non provveda ad affidare "in house" alla Società i servizi ricompresi nel oggetto sociale della Società;

- nell'eventualità in cui, al termine dell'eventuale contratto di servizi in essere con la Società a seguito di un affidamento "in house", non provveda a rinnovare tale affidamento.

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel *quorum* la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

3. La delibera di esclusione deve essere comunicata senza indugio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 90 (novanta) giorni dopo il ricevimento della comunicazione suddetta. Entro il medesimo termine il socio escluso può impugnare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479-ter .c.c., la delibera innanzi al Tribunale competente.

4. La liquidazione della partecipazione del socio escluso avverrà per un importo pari al valore della frazione di patrimonio netto rappresentata dalla quota acquistata risultante dal bilancio approvato entro la data di



assunzione della delibera di esclusione. In caso di disaccordo su tale valore si applicherà la procedura di cui all'art. 13 che segue.

ART. 13- Opzione di riacquisto del socio "CO.VA.R. 14"

1. Decorsi tre anni dal loro ingresso nella compagine sociale della Società, i soci, ad eccezione del socio "CO.VA.R. 14", si impegnano irrevocabilmente ed incondizionatamente a vendere al socio "CO.VA.R. 14", ai termini ed alle condizioni elencate nei commi che seguono, la quota di partecipazione del capitale sociale da loro detenuta nella Società, su semplice richiesta scritta del socio "CO.VA.R.14".

2. Il diritto di opzione riconosciuto al socio "CO.VA.R.14" e di cui al comma che precede potrà essere esercitato a decorrere dal terzo anno successivo all'ingresso nella compagine sociale dei soci ed entro il sesto anno dal loro ingresso nella compagine sociale. L'esercizio di opzione di riacquisto da parte del socio "CO.VA.R. 14" potrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascuno dei tre anni di validità del diritto di opzione. L'opzione avrà efficacia dal 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato esercitato tale diritto di opzione.

3. L'esercizio del diritto di opzione di cui ai commi precedenti da parte del socio "CO.VA.R. 14" dovrà essere comunicato ai soci nei cui confronti è esercitato mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi degli articoli 1334 e 1335 del codice civile.

4. In caso di esercizio del diritto di opzione di cui al presente articolo, i contratti di cessione delle quote che ne formano oggetto si intenderanno conclusi a seguito della comunicazione della volontà di esercitare il diritto di opzione ai soci nei cui confronti tale diritto è esercitato ed a far data dal 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato esercitato il diritto di opzione, senza necessità di ulteriore consenso da parte di questi ultimi, con trasferimento della proprietà delle quote a far data dal 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato esercitato il diritto di opzione e senza necessità di stipulazione di ulteriori atti, salvo l'obbligo per le parti interessate di provvedere alla riproduzione con scrittura privata autenticata per il rispetto della forma *ad regularitatem* di cui alla legge n. 310 del 1993. La stipulazione della summenzionata scrittura privata verrà fatta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato esercitato il diritto di opzione, a semplice richiesta ed a spese del socio "CO.VA.R. 14", al quale competerà di scegliere il notaio nonché il giorno e l'ora per la stipula della scrittura privata autenticata richiesta ai sensi di legge.



5. Il prezzo delle cessioni delle quote, da corrispondersi entro la data di efficacia dell'esercizio dell'opzione di cui ai commi che precedono, sarà di importo pari al valore della frazione di patrimonio netto rappresentata dalla quota acquistata risultante dal bilancio approvato entro la data di efficacia dell'opzione.

6. Qualora "CO.VA.R. 14" od i soci nei cui confronti è stato esercitato il diritto di opzione di cui al presente articolo non condividano i valori esposti nel Bilancio, tale soggetto dovrà contestare per iscritto i predetti valori, a mezzo lettera raccomandata, specificando in modo dettagliato le ragioni della contestazione. In questo caso "CO.VA.R. 14" ed i soci nei cui confronti è stato esercitato il diritto di opzione di cui al presente articolo si obbligano a verificare congiuntamente nei 30 (trenta) Giorni successivi le ragioni addotte a sostegno delle contestazioni, ed a trattare in buona fede un'ipotesi di accordo conciliativo, con l'ausilio di professionisti all'uopo nominati da ciascuno di essi. Decorso inutilmente il predetto termine, ove permanga il contrasto fra di essi sulla redazione del Bilancio e/o sulla determinazione del prezzo delle quote, il valore della frazione di patrimonio netto rappresentata dalla quota acquistata sarà determinato, ad istanza del soggetto più diligente, da un terzo arbitratore, che verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.

ART. 14 - Finanziamento dei soci

1. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla Società se richiesto o consentito dagli organi societari competenti in relazione ad esigenze di carattere transitorio, purché detentori di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.


2. I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, sia fruttiferi sia infruttiferi, a fondo perduto o con diritto alla restituzione, anche in misura non proporzionale alle quote sociali possedute, ma nel rispetto della legislazione vigente.

3. I finanziamenti saranno considerati in conto mutuo a tasso zero, salvo diverse pattuizioni.

TITOLO III ASSEMBLEE

ART. 15- Modalità decisionali

1. I soci decidono in forma assembleare sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro



approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 16- Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
2. Ogni socio ha diritto di prendere parte alle decisioni e il suo voto vale in proporzione alla sua partecipazione. Il socio può inoltre farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, anche non socia, purché non amministratore o sindaco.
3. L'ipotesi di conflitto d'interessi resta disciplinata dall'articolo 2479 *ter* del codice civile.
4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in caso di assenza e/od impedimento del Presidente congiuntamente da due Consiglieri di Amministrazione mediante comunicazione spedita ai soci almeno otto giorni prima della riunione.
5. La convocazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata o, in alternativa, mediante telefax o posta elettronica.
6. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora dell'adunanza. Il luogo d'adunanza, ove non diversamente previsto, si intende quello della sede sociale. La partecipazione dei soci in audio conferenza o videoconferenza, di cui al successivo art. 18, è consentita solo ove tale ipotesi sia espressamente prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso, l'avviso di convocazione dovrà altresì contenere l'indicazione delle modalità di collegamento in audio conferenza o videoconferenza.
7. Sarà validamente costituita l'Assemblea, anche senza formalità di convocazione, alla quale partecipino la totalità del capitale sociale, tutti gli amministratori ed i Sindaci, se nominati. Gli stessi debbono essere informati e nessuno si deve opporre alla convocazione.
8. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Consentendolo la legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17- Competenze dell'assemblea

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione del bilancio, della destinazione degli utili, del budget, corredato di relazione illustrativa analitica degli atti di programmazione e dei piani operativi di investimento;

b) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

c) la determinazione del compenso dei suddetti organi;

d) la modifica dell'atto costitutivo;

e) le autorizzazioni a compiere operazioni che implicino la modificazione sostanziale dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la autorizzazione a compiere ogni operazione societaria che importi per la Società un impegno finanziario superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

g) l'espressione del parere sull'assunzione di nuove attività o nuovi servizi, connessi a quelli oggetto della Società, o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale;

h) la autorizzazione a compiere l'acquisto di aziende ed immobili;

i) la autorizzazione a compiere la cessione di aziende ed immobili;

k) deliberazione su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge;

l) l'approvazione dei piani industriali, ove redatti dal Consiglio di Amministrazione;

m) la deliberazione su altri oggetti sottoposti al suo esame da uno o più amministratori, oppure da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, a condizione che siano indicati gli argomenti da trattare.

2. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per l'assunzione delle decisioni di cui ai punti che seguono.

3. E' necessario invece il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 85% del capitale sociale per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere d), f), g), h), l) del presente articolo.



4. Sono, invece, adottate con il consenso unanime dei soci intervenuti le delibere aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere e), i) del presente articolo.

ART. 18 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato con il voto della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui per legge tale funzione deve essere esercitata da un notaio.

3. Il Presidente dell'Assemblea:

a) verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare;

b) dirige la discussione e le operazioni di voto;

c) sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro sociale. Nel verbale sono riportate, in sunto, le dichiarazioni dei soci che ne facciano espressa richiesta.

4. Le votazioni in Assemblea si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente, ma sempre in modo palese.

5. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di partecipazione a mezzo di video-conferenza o audio-conferenza, l'assemblea deve ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.



TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ART.19- Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ivi compreso il Presidente, che possono anche essere non soci. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci tra gli Amministratori eletti con le modalità dei commi seguenti.

2. Due Consiglieri saranno nominati direttamente dal socio "COVAR 14" ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c..

3. Agli altri soci diversi dal "CO.VA.R. 14" sarà riservato il diritto di nominare il restante consigliere mediante il seguente procedimento:

a) ciascun socio, sempre escluso il socio "CO.VA.R. 14", può presentare una lista di uno o più candidati fino ad un massimo di tre nomi, elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo;


b) ciascun socio può votare per una sola lista;

c) a ciascun candidato di ciascuna lista viene attribuito un numero di preferenze pari al quoziente tra il numero complessivo dei voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli sulla lista;

d) i candidati indicati nelle varie liste devono essere ordinati in un'unica graduatoria decrescente secondo il numero delle preferenze ottenute e risulterà eletto quello che avrà ottenuto il numero di preferenze più elevato.

4. Qualora non sussista una pluralità di soci, al socio unico spetterà la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti fra persone che posseggano i requisiti richiesti dalla legge, nonché quelli ulteriori che potranno essere individuati dall'assemblea dei soci con votazione assunta all'unanimità dei suoi componenti. Sono cause di ineleggibilità l'interdizione, l'inabilità, il fallimento, la condanna e l'inabilitazione anche temporanea dai pubblici uffici, l'incapacità accertata all'esercizio di funzioni direttive presso Enti pubblici o privati nonché quelle eventualmente previste dalla normativa di settore.



6. Gli amministratori durano in carica cinque esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale individuandone gli specifici poteri nella delibera di nomina. Il Consiglio può inoltre conferire, nell'ambito dei propri poteri, speciali incarichi ai Consiglieri ed al Direttore Generale (conferendo a questi apposita procura), purché non in contrasto con le competenze di cui all'art. 19. Può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti. La durata dell'incarico non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio stesso o della delega.

8. In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

ART. 20 - Funzioni dell'Organo Amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 21 - Convocazioni e quorum del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede purché in comuni limitrofi, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della seduta, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dall'Amministratore Delegato o da uno dei Consiglieri.

2. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della seduta, tramite lettera raccomandata od in alternativa, mediante telefax o posta elettronica; in caso d'urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima, con le medesime modalità.

3. Della convocazione viene dato avviso al Collegio Sindacale negli stessi termini.

4. La riunione consiliare è validamente costituita, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i suoi membri ed il Collegio Sindacale, se nominato.

ART. 22 - Svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Per
neces
ed il v

2. Il
tutti
del gi

3. Il
indiv

4. D
appo
Segr

5. L
Statu
nom
dalle
rapp
di sc

AR

1.
deli
L'A
spet
ripa
Am



AR

1.
rap
ass
Ag
pot
An

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

2. Il Presidente coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio nomina di volta in volta un segretario, che può essere individuato anche in una persona estranea.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nell'apposito libro sociale.

5. Le deliberazioni che non sono state prese in conformità al presente Statuto e alla legge sono impugnabili dal Collegio Sindacale, se nominato, dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro 90 giorni dalla deliberazione; possono inoltre essere impugate dai soci che rappresentino un quinto del capitale sociale, qualora lesivi dei loro diritti di soci.

ART. 23 Compenso del Consiglio di Amministrazione

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso deliberato dall'Assemblea dei soci nei limiti stabiliti dalle leggi in vigore. L'Assemblea potrà alternativamente individuare i singoli compensi spettanti ai singoli Consiglieri oppure stabilire un compenso globale da ripartirsi tra i Consiglieri a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base delle deleghe e degli incarichi distribuiti.

TITOLO V RAPPRESENTANZA

ART. 24 – Rappresentanza

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente questa è assunta a chi ne fa le veci. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dallo Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI ORGANI DI CONTROLLO



ART. 25- Disciplina dell'organo di controllo

1. Ove l'Assemblea dei Soci lo deliberasse o si rendesse necessario per legge, sarà nominato, ai sensi di legge, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti. L'Assemblea dei Soci designa altresì il Presidente.
2. I sindaci durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.
3. L'Assemblea dei Soci potrà attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale o ad un Revisore Unico.
4. Anche in assenza dei presupposti per la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci potrà nominare un Revisore.

TITOLO VII**ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, UTILI****ART. 26- Esercizio sociale e bilancio**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi di legge alla compilazione del relativo bilancio, da sottoporre all'Assemblea dei soci.

TITOLO VIII**SCIoglimento SOCIETÀ, NORME INTEGRATIVE****ART. 27 - Scioglimento**

1. Il vincolo sociale potrà essere risolto o sciolto nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche fra non soci, fissandone le attribuzioni ed i compensi, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.


ART. 28 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

IL PRESIDENTE

Giuseppe CATIZONE



A handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes, is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp with a dotted border and some illegible text inside.

IL SEGRETARIO

Franco GHINAMO



A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'F' followed by several loops, is written over a horizontal line.
